



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
NEI PORTI DELLA
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

Approvato con Decreto Presidenziale n. _____ in data _____, 2023





Art. 1

Istituzione e Presidenza

Con Decreto Presidenziale n. ... in data 2023 sono istituiti, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.272/99 e con competenze specificamente locali, i Comitati di Igiene e Sicurezza del Lavoro presso i porti/ambiti portuali di competenza dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna, ovverosia presso i porti/ambiti portuali di Cagliari, Olbia-Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Portovesme, S. Teresa Gallura ed Arbatax.

Con il medesimo Decreto è parimenti reso esecutivo il relativo Regolamento di funzionamento dei Comitati di Igiene e Sicurezza del Lavoro.

Ogni Comitato è presieduto dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale.

In assenza del Presidente, il Comitato è presieduto dal Segretario Generale o da un delegato individuato dal Presidente, che esercita in seno allo stesso le attribuzioni conferitegli dal presente Regolamento.

Art. 2

Riunioni

Il Comitato di ogni singolo porto o ambito portuale si riunisce almeno una volta all'anno e/o in qualunque momento su iniziativa del Presidente ovvero su istanza debitamente motivata di uno dei componenti.

Il Presidente garantisce il regolare svolgimento delle sedute.

Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato non sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese.

Al termine di ogni singolo punto dell'ordine del giorno e previa intesa tra i componenti del Comitato, le eventuali proposte discendenti sono trascritte nel verbale per la loro successiva concretizzazione in atti, note, studi e via dicendo.

Art. 3

Componenti

In apertura delle riunioni del Comitato, il Presidente rende nota la composizione nominativa del Comitato stesso, previa verifica delle deleghe dei partecipanti. Ad eccezione dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese portuali, i rappresentanti degli Enti designati a partecipare alle riunioni dovranno consegnare al Presidente, prima dell'inizio della riunione, apposita delega che autorizzi a rappresentare l'Ente di appartenenza alla riunione del Comitato.

Il Comitato ha la seguente composizione:

- il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale o in sua assenza il Segretario Generale ovvero un suo delegato;
- un rappresentante della ASL Servizio Presal competente per territorio;
- un rappresentante dell'Autorità Marittima competente per ogni circondario marittimo;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo o un RLS (dell'impresa con il maggior numero di addetti) operante nel porto/ambito portuale di riferimento, qualora il RLS di sito non sia stato ancora individuato o non sia previsto;



- un rappresentante delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84/1994 indicato, previo accordo, dalle stesse imprese. Quest'ultimo rimane in carica per una durata quattro anni.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti e/o funzionari dell'A.d.S.P., competenti per le materie iscritte all'ordine del giorno, ed eventuali soggetti esterni dei quali si ritenga opportuna ovvero necessaria la partecipazione alle riunioni, inclusi eventuali rappresentanti di Imprese/società che operano in ambito portuale, ovvero l'acquisizione di un parere.

In particolare (elenco non esaustivo):

- Sanità Marittima;
- Agenzia regionale per la protezione ambientale (Sardegna ARPA);
- Comando Provinciale VV.F.;
- Servizio Chimico del Porto;
- Dogana;
- Forze di polizia e dell'ordine;
- Ispettorato del lavoro;
- Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL);
- Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
- R.L.S., R.S.P.P. e medici competenti delle imprese portuali.

Art. 4

Convocazioni

L'avviso, contenente data, ora e luogo della riunione, sarà recapitato a ciascun componente della Commissione alla PEC od alla e-mail ordinaria della sede territoriale di rappresentanza dell'Ente stesso, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o indirizzo e-mail indicato dai componenti designati al momento della designazione.

La eventuale documentazione potrà essere resa disponibile anche con diversa modalità (es. collegamento ad apposito link).

Il Presidente ha facoltà di disporre che la seduta possa tenersi in video conferenza, ovvero, nelle ipotesi in cui si tenga in presenza, lo stesso ha facoltà di autorizzare uno o più componenti ad intervenire da remoto laddove le dotazioni tecnologiche e le circostanze lo consentano.

La convocazione è diramata almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, con allegati l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione illustrativa. Documentazione ulteriore relativa all'ordine del giorno verrà eventualmente consegnata all'inizio della seduta.

In casi eccezionali, o sussistendo ragioni di urgenza, la convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, può avvenire senza tener conto dei termini di cui al comma precedente.

Art. 5

Compiti

Ai Comitati compete formulare proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, potranno:

- a) Fornire orientamenti e pareri in merito alle problematiche connesse alle operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 della legge 84/1994 ed alle altre operazioni



commerciali ed industriali esercitate negli ambiti portuali dei porti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, con specifico riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene sul lavoro in attuazione dell'art. 24 della medesima legge;

- b) Formulare proposte in materia di viabilità stradale nell'ambito portuale con particolare riguardo alla sicurezza delle operazioni portuali;
- c) Esaminare e/o suggerire modi e criteri di organizzazione delle diverse attività portuali ai fini di un loro svolgimento sempre più sicuro, razionale ed ordinato;
- d) Ispirare e promuovere momenti di riflessione e di sensibilizzazione in ordine alla sicurezza e all'igiene sul lavoro, anche con riferimento alla formazione dei lavoratori;
- e) Valutare gli incidenti occorsi in ambito portuale e riconducibili alla sicurezza e all'igiene sul lavoro, proponendo soluzioni atte a scongiurare il ripetersi di taluni infortuni;
- f) Promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte e creare effettive condizioni di sicurezza in ambito portuale, favorendo l'interscambio di informazioni tra i vari soggetti;
- g) Valutare gli effetti delle iniziative e dei provvedimenti assunti dall'Autorità in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
- h) Assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi e/o da regolamenti dell'Autorità di Sistema portuale e più in generale su ogni questione che il Presidente dell'Autorità medesima intenda opportuno sottoporre all'attenzione del Comitato stesso.

Art. 6

Verbali

Il verbale della seduta è redatto da un segretario verbalizzante designato, anche verbalmente, dal Presidente o dal Segretario Generale o da un suo delegato con congruo anticipo rispetto alla data della seduta.

I verbali vengono inviati ai membri partecipanti alla seduta per la loro approvazione.

Il Presidente, ed in sua assenza il Segretario Generale o il delegato, firma i verbali delle sedute del Comitato.

Art. 7

Approfondimenti e studi

Il Comitato può incaricare uno o più membri di approfondire e riferire in merito a casi che esigano indagini od esami particolari, ovvero può nominare Commissioni o Gruppi di lavoro composti da membri del Comitato stesso o da soggetti esterni, eventualmente coadiuvati, previo concorde parere del Presidente, da dirigenti e/o funzionari dell'Autorità di Sistema che verranno formalmente incaricati dal Segretario Generale o da un suo delegato.

I componenti la commissione o gruppo di lavoro dovranno eleggere, al proprio interno, un relatore, il quale presenterà la relazione, generalmente per iscritto, in una successiva riunione del Comitato.